

ALLEGATO A

TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. “WHISTLEBLOWER”)

AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DEGLI ILLECITI

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Destinatario delle segnalazioni

Art. 4 - Soggetti segnalanti

Art. 5 – Oggetto e ambito della violazione

Art. 6 - Tutela della riservatezza

Art. 7 – Modalità di segnalazione di condotte illecite

Art. 8 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all’Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche

Art. 9 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

Art. 10 - Denuncia del segnalante della discriminazione subita per effetto della segnalazione effettuata

Art. 11 - La responsabilità del segnalante

Art. 12 – Disposizioni finali

Art. 13 – Clausola di rinvio

Art. 1 - Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54-bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (artt. 1 e 2 D.Lgs. 24/2023).

L'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 1 della L. 179/2017, in vigore dal 29.12.2017, stabilisce che "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPTC di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza".

Con la direttiva UE n. 1937 del 26 novembre 2019 è stata disciplinata la protezione dei whistleblower (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Con deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021, nelle more del recepimento della citata Direttiva, ANAC ha approvato le Linee guida "transitorie" disciplinanti l'istituto del whistleblower suddivise in tre parti. Nella prima parte si dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che ai soggetti - c.d. whistleblower - beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale afferenti le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata, chiarendo il ruolo fondamentale svolto dal RPCT e fornendo indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. Nella terza parte si dà conto delle procedure seguite da ANAC, alla quale è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell'art. 54- bis.

Alla direttiva UE 2019/1937 è stata data attuazione dal legislatore nazionale con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo 2023), che, dopo aver abrogato l'articolo 54 bis sopra menzionato, in sua sostituzione raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del

settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del whistleblower.

L'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha emanato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) *“Violazioni”*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) *“Segnalazione”*: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
- c) *“Whistleblower”* o *“Segnalante”*: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) *“RPCT”*: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Art. 3 - Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al *RPCT* esclusivamente attraverso il canale interno di cui all'art. 7.

Art. 4 - Soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- tutto il personale dipendente del Comune di Villa Bartolomea (Vr), con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Villa Bartolomea (Vr) con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore del Comune di Villa Bartolomea, in costanza del rapporto di lavoro o collaborazione;
- volontari e tirocinanti, che prestano la propria attività presso il Comune di Villa Bartolomea (Vr).

Inoltre, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Art. 5 – Oggetto e ambito della violazione

Il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prevede espressamente che sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 1)	Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei Numeri 3), 4), 5) e 6);
art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 2)	Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5), e 6);
art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 3)	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n.24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato summenzionato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 4)	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 5)	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all' <i>articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea</i> , comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
art.2 D. Lgs. 24/2023 comma 1 sub a, 6)	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;

- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività, eccetto se trattasi di "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all'Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all'art. 4) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7 lett. d).

Le segnalazioni anonime verranno registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per massimo 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione di cui all'art.10 lett. f)

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Risulta indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante riguardi fatti riscontrabili e conosciuti dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Art. 6 - Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT;

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza il RPCT ne risponde disciplinarmente e può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata. Esse sono soggette agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in cassaforte accessibile solo alle persone appositamente autorizzate. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

- Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

- Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

- Nell'ambito del **procedimento disciplinare** attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 4, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

- Nell'ambito di **procedimenti giudiziari o amministrativi** o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai

sensi dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 24/2023, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che gli atti posti in essere nei confronti del segnalante sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di chi li ha posti in essere (art. 17, comma 2, D.Lgs. 24/2023).

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 24/2023 ("Limitazioni della responsabilità"), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3, D. Lgs. 24/2023).

Il D. Lgs. 24/2023 attribuisce ad ANAC:

- potere regolatorio (art. 10);
- potere di gestione delle segnalazioni esterne (artt. 6, 7 e 8) che possono essere trasmesse o in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) o in forma orale (tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto fissato entro un termine ragionevole);
- potere sanzionatorio (art. 21) da € 10.000,00 a € 50.000,00 se si accerta la commissione di ritorsioni, o sia stata ostacolata o si sia tentato di ostacolare la segnalazione o sia stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12; da € 10.000,00 a € 50.000,00 se non sono stati istituiti i canali di segnalazione, o adottate le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o tali procedure non siano conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, ovvero si accerti che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; da € 500,00 a € 2.500,00 in caso di perdita delle tutele di cui all'art. 16, comma 3, salva la deroga ivi indicata.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 7 – Modalità di segnalazione di condotte illecite

1) **Canale interno**: il canale è attivo ed è disciplinato infra, al punto a).

In via prioritaria è favorito l'utilizzo da parte del whistleblower del canale interno, a meno che non ricorrano i casi espressamente previsti per l'uso delle altre forme di segnalazione sotto riportate.

2) **Canale esterno** (gestito da ANAC): va utilizzato se ricorre una delle seguenti situazioni:

- a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna; oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto allo stesso Decreto;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;

- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. (articolo 6 D. Lgs. 24/2023)

3) **Divulgazioni pubbliche**: il segnalante beneficia della protezione prevista dal D. Lgs 24/2023 se al momento della divulgazione:

- a) è stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporti il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito (articolo 15 D. Lgs. 24/2023).

4) **Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.**

a) **Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna**

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta cartacea o in forma orale.

La segnalazione in **forma scritta** cartacea avviene compilando il Modulo di segnalazione degli illeciti, reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Villa Bartolomea (Vr) Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Il Modulo, compilato, dovrà essere indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e inviato, con il servizio postale ordinario, con busta chiusa indirizzata al RPCT del Comune di Villa Bartolomea (Vr) con la dicitura "RISERVATA PERSONALE". All'interno della busta ne va inserita un'altra che contenga la segnalazione con dicitura "WHISTLEBLOWER", per evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo.

La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

L'eventuale segnalazione interna, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, deve essere trasmessa a cura del ricevente al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, fornendo contestuale notizia della trasmissione al segnalante e garantendo le tutele della riservatezza in conformità al D.Lgs. 24/2023.

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. Tuttavia, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, andranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, qualora queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Le segnalazioni in **forma orale** sono effettuate mediante un incontro diretto tra il segnalante e il RPCT, fissato entro un termine di 30 giorni dalla richiesta, fatte salve specifiche ragioni di urgenza da valutare nel caso di specie. Le dichiarazioni verbali rese saranno raccolte dal RPCT nel medesimo modulo messo a disposizione per le segnalazioni cartacee che verrà controfirmato dal segnalante.

È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione, la comunicazione di avvio procedimento al segnalante e la comunicazione dell'esito istruttorio al segnalante saranno registrate nel Protocollo del RPCT.

b) Valutazione della segnalazione

Il RPCT prende in carico la segnalazione per valutarne la fondatezza. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele (per es. contatta il segnalante al numero telefonico, indicato nel Modulo).

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT del Comune di Villa Bartolomea, svolge le seguenti attività (articolo 5 D. Lgs. 24/2023):

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne (rinvio al link di A.T.).

c) Comunicazioni al segnalante

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a comunicare al segnalante, nelle modalità indicate dallo stesso nel "Modulo di segnalazione degli illeciti":

- a) l'avvio del procedimento di valutazione della segnalazione;
- b) l'esito dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o inoltro della segnalazione).

Valutati i fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta, con l'adozione di appositi accorgimenti a tutela della riservatezza del segnalante, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- Ufficio per i procedimenti disciplinari, ove istituito;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei conti;
- Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
- Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione del segnalante.

I soggetti terzi interni dovranno informare il Responsabile dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte, da recapitarsi in doppia busta chiusa.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

Per lo svolgimento delle attività, il RPCT potrà avvalersi della collaborazione del personale, facente parte della propria Struttura di supporto, che sarà soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile.

Art. 8 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui al precedente capoverso.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- c) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- d) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- e) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. d). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 9 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata **esclusivamente** all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel caso in caso, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 10 - Denuncia del segnalante della discriminazione subita per effetto della segnalazione effettuata

Coloro che ritengono di avere subito ritorsioni come individuate all'art. 2, comma 1 lett. m) D.Lgs. 24/2023 (cioè "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto") per le segnalazioni effettuate, possono comunicarlo all'autorità giudiziaria o all'ANAC secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza (articolo 19, comma 1, D.lgs. 24/2023).

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

Nel caso in cui, per errore, la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 24 del 2023 che siano state licenziate a causa della

segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (articolo 19, comma 3, D.lgs. 24/2023).

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (articolo 19 comma 4 D.lgs. n. 24/2023).

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 11 - La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 12- Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 13 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.